



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 16

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

289^a seduta: martedì 7 febbraio 2012

Presidenza del presidente BERSELLI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(2271-B) CASSON ed altri. – Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 4, 5
CASSON (PD), relatore	3, 4
* CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB)	4
* DELLA MONICA (PD)	4
DIVINA (LNP)	4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	6

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale: Grande Sud-SI-PID-II Buongoverno: CN:GS-SI-PID-IB; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo: ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT: UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Zoppini.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2271-B) CASSON ed altri. – Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2271-B, sospesa nella seduta del 25 gennaio scorso.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e della deliberazione saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Do la parola al relatore, senatore Casson, per alcune brevi precisazioni.

CASSON, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, il disegno di legge 2271-B, che concerne misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica, ha acquisito il parere favorevole di tutti i Gruppi parlamentari del Senato, nonché del Governo. Si tratta di prevedere, in materia di confisca obbligatoria, la possibilità per gli organi inquirenti (Guardia di finanza, magistratura), e comunque per finalità di giustizia, di utilizzare i beni sequestrati nel corso di indagini per delitti di questo tipo.

In via generale, ricordo che quando il disegno di legge è stato esaminato in prima lettura al Senato, avevamo modificato l'articolo 1, precisando, su richiesta del senatore Centaro, che si trattava di beni e strumenti informatici o telematici utilizzati per la commissione, in tutto o in parte, di reati che vengono elencati. Durante l'esame del disegno di legge alla Camera dei deputati, l'articolo 4, che riguardava i reati di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, anche con riferimento a medicinali falsi e contraffatti, è stato soppresso per una semplice riscrittura dell'articolo precedente, nel senso che queste due fattispecie di reato sono state inserite nell'elenco dei reati precedenti. Quindi, le misure rimangono tali e quali nella sostanza.

Unica altra modifica riguarda l'eliminazione della possibilità di utilizzare questi strumenti nella fattispecie di truffa semplice, mentre rimangono le fattispecie aggravate di cui all'articolo 640-*ter* del codice penale. Quindi, nella sostanza, il disegno di legge è stato modificato dalla Camera dei deputati con piccole precisazioni che non incidono sulla sostanza del provvedimento. È utile che gli organi di polizia possano utilizzare stru-

menti di questo tipo e beni informatici, che altrimenti sarebbero abbandonati a loro stessi e diventerebbero desueti, prima di qualsiasi possibilità di utile riutilizzo.

DIVINA (*LNP*). Senatore Casson, da quanto abbiamo capito, non andiamo minimamente a toccare la struttura dei reati aggiungendo reati informatici, ma operiamo solo sul fronte del reimpiego di beni sequestrati e confiscati nella commissione di reati informatici. Mi conferma questa impostazione?

CASSON, *relatore*. Esatto. Non si toccano i reati dal punto di vista sostanziale ma si interviene sulla confisca del bene.

PRESIDENTE. Avverto che sono pervenuti i prescritti pareri obbligatori. Inoltre, poiché nessuno domanda di parlare nella discussione generale, passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

L'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 4 è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

DELLA MONICA (*PD*). Signor Presidente, naturalmente il voto del Partito Democratico è favorevole, tenendo conto che si tratta di disposizioni che riprendono la normativa che già consente l'utilizzo dei beni sottoposti a sequestro e poi la confisca in altre materie, per esempio nel contrasto al traffico di stupefacenti. È una norma sicuramente utile, quindi credo non ci sia possibilità da parte di alcuno di sollevare problemi di contrarietà.

CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB*). Signor Presidente, il mio Gruppo esprime il voto favorevole perché il disegno di legge in titolo si inserisce nell'alveo di disposizioni già collaudate per altri beni sequestrati e confiscati. Ancor più è importante giacché, in un'epoca di rapido progresso tecnologico e di uso quotidiano degli strumenti informatici, oltre che da parte della criminalità organizzata in particolare dalle Forze dell'ordine, è im-

portante che questi beni vengano immediatamente adeguati, così come avviene per macchine, motoscafi e altri beni da parte delle polizie che combattono le persone a cui sono stati sequestrati e confiscati.

PRESIDENTE. Non essendovi altri interventi in dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,20.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 2271-B

d’iniziativa dei senatori CASSON, BIANCO, D’AMBROSIO, CHIURAZZI, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, MARI-TATI e DELLA MONICA, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:

Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica

ARTICOLI

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di confisca obbligatoria dei beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di reati informatici)

1. All’articolo 240 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo il numero 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinqües*, 617-*bis*, 617-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinqües*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinqües*, 640-*ter* e 640-*quinqües*»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-*bis* del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-*bis* del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale».

Art. 2.

(Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione di reati informatici)

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 86 è inserito il seguente:

«Art. 86-bis. – *(Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473, 474, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale).* - 1. I beni e gli strumenti informatici o telematici oggetto di sequestro che, a seguito di analisi tecnica forense, risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473, 474, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale con facoltà d'uso, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di contrasto ai crimini informatici, ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia.

2. I beni e gli strumenti di cui al comma 1, ove acquisiti dallo Stato a seguito di procedimento definitivo di confisca, sono assegnati alle amministrazioni che ne facciano richiesta e che ne abbiano avuto l'uso ovvero, ove non vi sia stato un precedente affidamento in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di contrasto ai crimini informatici ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia».

Art. 3.

(Destinazione dei beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale)

1. All'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9».

